

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare,
- VISTO** l’articolo 2212-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice dell’ordinamento militare, che istituisce, fra gli altri, i ruoli forestali dei periti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per i periti dell’Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, nonché i ruoli forestali degli ispettori in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per gli ispettori provenienti dal Corpo Forestale dello Stato;
- VISTO** l’articolo 2214-quater, comma 24 del Codice dell’ordinamento militare, per il quale “per l’anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti dell’Arma dei Carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa”;
- VISTO** l’articolo 2214-quater, comma 24-bis del Codice dell’ordinamento militare, per il quale “il personale transitato ai sensi del comma 24: a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell’ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l’ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l’anzianità relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2019, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa n. 1 del 10 gennaio 2020, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che stabilisce le modalità del transito del personale dei ruoli forestali dei periti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri;

VISTE

le istanze e la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dell'idoneità psico-attitudinale nei riguardi dei periti del ruolo forestale di cui al dispositivo del presente decreto, pervenute con la nota n. 90000-144/A34-1 in data 22 aprile 2020 dell'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

D E C R E T A**Articolo 1**

A decorrere dalla data del presente decreto, i seguenti periti del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri transitano nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo e sono iscritti nel medesimo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa:

	cip	grado	cognome	nome	dec. grado	dec. qualifica
1.	359679HX	Lgt. CS	FIADINO	Giuseppe	02/01/2011	(CS 01/10/2017)
	(viene posizionato in ruolo dopo il pari grado CORTESI Pier Giorgio);					
2.	363459RH	Lgt. CS	IORE	Giancarlo	02/01/2013	(CS 01/10/2017)
3.	366195UT	Lgt. CS	MASTRACCHIO	Giampaolo	02/01/2013	(CS 01/10/2017)
4.	328669YK	Lgt. CS	BERNARDI	Marco	02/01/2013	(CS 01/10/2017)
5.	366989GA	Lgt. CS	PAOLETTI	Silvia	02/01/2013	(CS 01/10/2017)
	(vengono posizionati in ruolo dopo il pari grado BRUNI Alberto Igino);					
6.	329138DG	Mar. Magg.	CANEPA	Daniele	02/01/2014	
	(viene posizionato in ruolo dopo il pari grado INCAMPO Nicola);					
7.	367764NA	Mar. Magg.	ROFRANO	Gaetano	02/01/2015	
8.	368858WF	Mar. Magg.	URTIS	Maria Cristiana	02/01/2015	
	(vengono posizionati in ruolo dopo il pari grado CUPELLO Alessandro);					
9.	329334HH	Mar. Magg.	CAROSI	Emiliano	01/01/2016	
10.	363481YW	Mar. Magg.	FITTIPALDI	Rosella	01/01/2016	
	(vengono posizionati nel ruolo dopo il pari grado PULLARA Giuseppe);					
11.	352409MA	Mar. Ca.	D'ANGELO	Andrea	01/07/2014	
	(nel ruolo non ha pari grado con la stessa anzianità);					
12.	353860MJ	Mar. Ord.	FABBRI	Luigi Carlo	01/07/2013	
13.	366305JB	Mar. Ord.	MEDURI	Lidia	01/07/2013	
14.	367449KG	Mar. Ord.	PRESTERA	Giuseppe	01/07/2013	
15.	369010LY	Mar. Ord.	VIERI	Cecilia	01/07/2013	
16.	367170PG	Mar. Ord.	PERILLO	Fabio	01/07/2013	
17.	367344RA	Mar. Ord.	PISANU	Maria Angelica	01/07/2013	
	(vengono posizionati nel ruolo dopo il pari grado BAIOCCHI Gianluca);					
18.	365983ZC	Mar. Ord.	MARCHI	Moreno	19/09/2017	
19.	366233HE	Mar. Ord.	MATTIA	Antonio	19/09/2017	
20.	365080FW	Mar. Ord.	GIUBILEI	Massimo	19/09/2017	
21.	353479KB	Mar. Ord.	DI CLEMENTE	Stefano	19/09/2017	
	(vengono posizionati in ruolo dopo il pari grado RICCO Ruggiero);					
22.	332642HH	Mar.	CATALANO	Francesco	29/06/2019	
	(viene posizionato in ruolo dopo il pari grado RUSSO Roberta).					

Articolo 2

1. Il personale transitato ai sensi del precedente articolo 1 frequenta un apposito corso, secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento

comporterà l'annullamento del transito medesimo e la conseguente restituzione al ruolo di provenienza, con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare.

2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresì, con provvedimento motivato, di annullare il transito nei riguardi del personale che non abbia comunque mantenuto i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1 del Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2019, fino alla data di effettivo transito disposto con il presente decreto ai sensi del successivo comma 2.

Articolo 3

La pubblicazione del presente decreto avverrà sul Giornale Ufficiale della Difesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della citata pubblicazione sul Giornale Ufficiale della Difesa. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA